



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



Comune di Scarperia e San Piero

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 65 del 16.11.2017, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2024 e deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2026



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la costituzione delle unioni civili ai sensi della legge 76/2016 e dei D.Lgs. n. 5, 6 e 7 del 19.01.2017 relativi alle modifiche ed aggiornamento del DPR 396 del 2000, delle norme in materia penale e delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 2 - Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai consiglieri, agli assessori comunali o ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Articolo 3 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale che, di norma viene svolta all'interno del Palazzo dei Vicari e in Villa Adami.

In alcune occasioni, quando richiesto dai cittadini, il matrimonio e l'unione civile possono avere luogo all'interno del Palazzo Comunale sito in Via de' Bastioni n. 3 e nella sede del Palazzo Comunale situata in Piazzetta del Comune n. 1, durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.

I matrimoni e le unioni civili che non vengono svolti all'interno dei Palazzi Comunali di Via de' Bastioni n. 3, Piazzetta del Comune n. 1 e Villa Adami, sono soggetti al nulla osta dell'ufficio comunale competente.

Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere altresì celebrati, su domanda degli interessati, subordinatamente alla disponibilità dell'amministrazione comunale, (oltre che all'interno del Palazzo dei Vicari, in Villa Adami e nelle sedi Comunali site in Via dei Bastioni n. 3 e in Piazzetta del Comune n. 1), anche in luoghi idonei presso strutture private individuate con apposito atto della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 1, del D.P.R. 396/2000 e che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".

Le celebrazioni e le costituzioni sono comunque sospese nei seguenti giorni:

- a) 1° e 6 gennaio;
- b) domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo),
- c) 25 aprile,
- d) 1° maggio,
- e) 2 giugno,
- f) 29 giugno (Festa del Patrono)
- g) 15 agosto,
- h) 1° novembre,
- i) 4 novembre o domenica successiva al 4 novembre (quando il 4 novembre ricade in giorno feriale),
- j) 8, 25, 26 e 31 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono inoltre sospese in occasione di:

1. consultazioni elettorali (nel giorno della domenica);



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



2. il giorno del “Motomondiale”;
3. nei giorni delle “Giornate Rinascimentali” (sabato e domenica precedenti l'8 settembre), limitatamente al Palazzo dei Vicari e al Palazzo Comunale sito in via dei Bastioni 3;
4. il giorno del “Diotto” (8 settembre), limitatamente al Palazzo dei Vicari e al Palazzo Comunale sito in via dei Bastioni 3.

Articolo 4– Tariffe

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili presso le Sedi Comunali in Via dei Bastioni n. 3 e Piazzetta del Comune n. 1, da tenersi durante l'orario di servizio, è in forma gratuita.

Per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili presso uno dei luoghi, diversi dalle Sedi Comunali, individuati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe, così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con il gestore del Palazzo dei Vicari, Villa Adami e delle ville private.

2. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata, di norma, almeno **60 giorni** prima della data del matrimonio o dell'unione civile all'Ufficio di Stato Civile da parte dei richiedenti.

L'Ufficio entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda, confermerà l'accoglimento per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, detto pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate ai richiedenti da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non avranno ottenuto il nulla osta dell'ufficio dello stato Civile.

Il mancato pagamento entro il termine di **15 giorni** dalla data di celebrazione o costituzione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

4. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri celebrano i matrimoni civili e costituiscono le unioni civili, di norma, nei giorni feriali compreso il sabato mattina. Il sabato pomeriggio e nei giorni festivi i suddetti celebreranno matrimoni civili e costituiranno unioni civili solo su espressa richiesta degli sposi.

5. Per i matrimoni civili e le unioni civili previste per il sabato pomeriggio e per i giorni festivi dovrà essere preferibilmente individuato un cittadino, avente i requisiti di cui all'art. 1 comma 3 del DPR 396/2000, che verrà delegato dal Sindaco alla celebrazione o alla costituzione.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



6. Per i matrimoni civili e le unioni civili che hanno luogo all'interno delle ville, celebrati da un privato cittadino delegato del Sindaco, la documentazione necessaria sarà ritirata e successivamente consegnata all'ufficio dello Stato Civile da parte del firmatario della convenzione di concessione in comodato d'uso gratuito dell'ufficio separato dello Stato Civile. Il firmatario sarà, inoltre, responsabile della custodia della suddetta documentazione.

7. La richiesta di delega dovrà pervenire all'ufficio dello Stato Civile almeno **60 giorni** prima della data fissata per la celebrazione dell'evento.

Articolo 6 – Numero di celebrazioni consentite

Di norma si possono celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili non più di due al giorno al Palazzo dei Vicari a Scarperia e al massimo tre al giorno considerando tutte le case comunali. Per casi particolari potranno essere valutate eventuali deroghe tenendo conto delle necessità organizzative dell'ufficio e delle disponibilità degli amministratori comunali.

Articolo 7 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spesa, arricchire la sala ove si celebrano i matrimoni o si costituiscono le unioni civili con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione o per la costituzione.

Il Comune di Scarperia e San Piero si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Il Comune riterrà responsabile il richiedente di eventuali danni provocati agli immobili ed agli arredi in conseguenza del loro uso per la celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile.

Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia o per la costituzione. Il riso o coriandoli che vengono gettati sulla viabilità pubblica dovranno essere puliti dai gestori del Palazzo de' Vicari o Villa Adami.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, saranno addebitati al soggetto richiedente la sala.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2026. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.